

L'azione collettiva contro la Pubblica Amministrazione

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2009, il d.lg. 303/2009 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di intraprendere un'azione giudiziaria collettiva anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'art.1 del decreto dispone, in proposito, che una pluralità di utenti e consumatori, titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei, possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi loro una lesione concreta ed attuale dei propri interessi:

- dalla violazione di termini;
- dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori (non aventi contenuto normativo);
- dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici.

Il ricorso va presentato al giudice amministrativo e non è volto ad assicurare un risarcimento dei danni eventualmente subiti dai ricorrenti, quanto piuttosto ad ottenere che in futuro la generalità di consumatori e utenti possano usufruire del corretto svolgimento della funzione o della corretta erogazione del servizio (per esempio si potrebbe ottenere che vengano rimosse le cause del mal funzionamento dei treni per i pendolari o degli autobus di linea).

Oltre ai singoli cittadini, anche le associazioni o i comitati possono intraprendere l'azione per la tutela degli interessi collettivi dei propri associati.

L'azione non può essere proposta contro:

- le autorità amministrative indipendenti;
- gli organi giurisdizionali;
- le assemblee legislative;
- gli altri organi costituzionali nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La concreta applicazione del decreto in oggetto, stabilisce l'art.7, sarà possibile solo dopo la emanazione dei decreti attuativi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.